



Direttive concernenti le ordinanze sulle indicazioni di quantità

11 novembre 2013 (stato 1° gennaio 2025)

Le presenti direttive si fondano sull'articolo 14 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 7 dicembre 2012 sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr; RS 941.206) e sono vincolanti per gli organi esecutivi della legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr; RS 941.20).

Osservazioni preliminari

Le presenti direttive fanno riferimento a due ordinanze:

1. Ordinanza del 5 settembre 2012 sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (Ordinanza sulle indicazioni di quantità, OIQ; RS 941.204)
2. Ordinanza del DFGP del 10 settembre 2012 sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (OIQ-DFGP; RS 941.204.1)

Le considerazioni riguardanti la OIQ-DFGP non figurano separatamente, ma sono associate all'articolo della OIQ su cui si basano le rispettive disposizioni.

Per i settori coperti dall'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81), le ordinanze sulle indicazioni di quantità sono conformi al diritto dell'Unione europea (in particolare per quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale e le bottiglie impiegate come recipienti di misura). A essi si affiancano settori disciplinati su scala prettamente nazionale (in particolare la vendita di merci sfuse e gli imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali divergenti).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1 L'ordinanza sulle indicazioni di quantità (OIQ) disciplina le indicazioni di quantità destinate ai consumatori nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati. Si applica anche a merci proposte ai consumatori su Internet.

2 Le merci trattate nelle relazioni commerciali (business to business, B2B) non sono oggetto dell'OIQ. Ciò significa che a tali merci non si applicano le prescrizioni dell'OIQ; ad esempio, non si devono apporre scritte ai sensi dell'articolo 11 OIQ e i requisiti posti ai contenuti effettivi di cui all'articolo 19 OIQ non sono determinanti. Gli imballaggi preconfezionati, che sono sia trattati nell'ambito del "business-to-business" sia offerti ai consumatori, sono però soggetti all'OIQ. Questo è il caso, ad esempio, se i grandi imballaggi destinati principalmente al commercio "business-to-business", vengono offerti anche ai consumatori in un outlet. Per gli imballaggi preconfezionati contrassegnati con il marchio di conformità europeo "e" (art. 12 OIQ) si può presumere che vengano offerti ai consumatori e sono quindi soggetti all'OIQ.

3 Nei casi in cui l'OIQ non è applicabile, si applicano di norma diverse disposizioni metrologiche. Ad esempio, le unità di misura legali devono essere utilizzate nelle transazioni commerciali conformemente all'articolo 3 dell'ordinanza sulle unità. Per quanto riguarda l'impiego di strumenti di misurazione, è necessario osservare anche le disposizioni pertinenti "business-to-business", come quelle dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (art. 2 lett. a OSPNA).

4 Se l'OIQ non è applicabile, le parti contraenti sono libere di concludere accordi, che prevedono disposizioni diverse dall'OIQ. Esse possono, ad esempio, accordarsi sulla quantità lorda come fattore determinante (in modo diverso da quanto previsto nell'art. 3 cpv. 1 OIQ) o rinunciare alle scritte di cui all'articolo 11 OIQ.

5 Ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera a OIQ dal 1° gennaio 2020 gli imballaggi preconfezionati di spezie, erbe e cannabis sono soggetti all'ordinanza anche se la quantità nominale è inferiore a 5 g o 5 ml. Solo la cannabis per uso non medico deve essere controllata secondo le specifiche dell'OIQ. Indipendentemente dalla quantità offerta, non è necessario controllare gli imballaggi preconfezionati di medicinali (art. 1 cpv. 2 lett. b OIQ) e i cosiddetti farmaci secondo ricetta ("formulazioni magistrali") fabbricati in farmacia per i pazienti individualmente su prescrizione medica.

Art. 2 Definizioni

1 I concetti di imballaggio preconfezionato e vendita di merce sfusa sono di centrale importanza. Il modo in cui una merce è offerta al pubblico stabilisce quali disposizioni della OIQ si applicano (cfr. cap. 2 per la messa in vendita come merce sfusa e cap. 3 per gli imballaggi preconfezionati).

2 La merce solo parzialmente imballata non rientra negli imballaggi preconfezionati. Rientra in questa categoria le bacche in vaschette aperte (cfr. art. 6 OIQ).

Art. 3 Determinazione della quantità

1. In generale

2 Nel commercio, la quantità della merce misurabile è determinata in base al peso, al volume, alla superficie, alla lunghezza o al numero di pezzi. È determinante la quantità netta, cioè la quantità di una merce senza involucro o imballaggio di altro tipo. L'articolo 1 OIQ-DFGP disciplina i casi particolari in cui è determinante una quantità diversa da quella netta.

2. Temperatura

Nel determinare il volume va tenuto conto della dilatazione della merce in funzione della temperatura. L'articolo 3 capoverso 2 OIQ stabilisce pertanto che per le merci in generale le condizioni per la determinazione della corretta quantità valgono a una temperatura di 20°C. Per carburanti e combustibili vale una temperatura di riferimento pari a 15°C. Per l'indicazione della quantità in volume di merce surgelata e congelata, come il gelato, è determinante una temperatura inferiore a 0 °C (art. 1 cpv. 2 OIQ-DFGP).

3. Carni e pesce

3.1 In caso di carne o salsicce e di pesce in imballaggio preconfezionato che dopo il processo di imballaggio rilasciano piccole quantità di acqua, salamoia o sangue, tali quantità fanno parte del peso netto.

3.2 Nel caso degli insaccati i budelli o gli altri involucri fanno parte della quantità netta, indipendentemente dal fatto che siano commestibili o no.

3.3 Nella vendita di preparazioni di carne sfuse, che comprendono componenti non commestibili, quali ad esempio fermagli per insaccati, clip metalliche, fili di ferro, corde tessili o spiedini, questi componenti fanno parte del peso netto (art. 1 cpv. 1 lett. a^{bis} OIQ-DFGP). Queste eccezioni non si applicano alle preparazioni di carne in imballaggi preconfezionati prodotti industrialmente.

4. Imballaggi preconfezionati di carne o pesce conservati in un liquido

Per gli imballaggi preconfezionati contenenti carne o pesce conservati in un liquido (soluzione acquosa o salina) va dichiarato un peso sgocciolato secondo l'articolo 16 OIQ. Se non è dichiarato il peso sgocciolato, il liquido di conservazione fa parte della tara.

5. Formaggi

5.1 La crosta che si forma naturalmente intorno al formaggio conta generalmente come peso netto.

5.2 Nel caso di imballaggi preconfezionati prodotti industrialmente le croste artificiali di formaggi, per esempio le masse da immersione che svolgono la funzione di una crosta naturale, fanno parte della tara. Nella vendita di formaggi sfusi la crosta artificiale viene computata nel peso netto (art. 1 cpv. 1 lett. a^{bis} OIQ-DFGP).

5.3 In caso di formaggi offerti in cerchi di legno, il cerchio di legno viene computato nel peso netto sia nella vendita di merce sfusa che negli imballaggi preconfezionati (art. 1 cpv. 1 lett. d OIQ-DFGP).

6. Vendita di merce sfusa e self-service

6.1 Nella vendita servita di merce sfusa quali carni, formaggi e dolci, è determinante la quantità netta della merce. Se si utilizza una bilancia, la persona responsabile deve operare il tasto della tara oppure il peso della carta da imballaggio o dei fogli di separazione deve essere registrato nel software della bilancia in modo che all'atto della vendita della merce sia conteggiata soltanto la quantità netta.

6.2 Fino alla fine del 2024, in base all'articolo 1 capoverso 1 lettera a OIQ-DFGP, nella vendita di merce sfusa pesata dal consumatore stesso il peso di un sacchetto o di un altro imballaggio poteva essere aggiunto al peso netto della merce, a condizione che non superasse i 2 grammi. A decorrere dal 1° gennaio 2025 l'articolo 1 capoverso 1 lettera a OIQ-DFGP è abrogato e questa deroga al principio del netto non è più applicabile. Dal 1° gennaio 2025 il peso del sacchetto o di un altro imballaggio non potrà più essere aggiunto al peso netto della merce.

6.3 A partire dal 1° gennaio 2025 il peso del sacchetto o di un altro imballaggio non potrà più essere aggiunto al peso netto della merce anche nel caso della vendita di merce sfusa che i consumatori imballano ma non pesano autonomamente, dato che la pesatura viene effettuata solo alla cassa.

7. Imballaggi preconfezionati di liquidi con ingredienti solidi

Per i liquidi con ingredienti solidi quali erbe, spezie, frutti o pezzi di frutta è considerato quantità determinante il volume di liquido e ingredienti insieme (art. 1 cpv. 1 lett. f OIQ-DFGP). Esempi di questo sono l'acqua aromatizzata con pezzi di frutta, l'olio per pizza con erbe e spezie o l'acquavite di pere con una pera nella bottiglia.

8. Cestini di frutta e verdura

Se diversi tipi di frutta o verdura vengono miscelati come "paniere stagionale" oppure offerti con denominazioni simili, si può indicare la quantità minima (art. 4 cpv. 3 OIQ). La quantità

minima per tutte le verdure e frutta insieme è sufficiente; non è necessario indicare la quantità per ogni verdura o frutta. Oltre a cestini, possono essere utilizzati anche sacchi, scodelle e altri contenitori.

Art. 4 Indicazione della quantità

1 L'indicazione di una quantità minima deve essere riconoscibile come tale. Ciò significa che tali imballaggi preconfezionati possono essere contrassegnati dai termini «min.» o «minimo» seguiti dall'indicazione della quantità. Se è indicata una quantità minima non valgono le tolleranze negative consentite secondo l'articolo 19 capoversi 3 e 3^{bis} OIQ. La quantità minima dichiarata deve in ogni singolo caso essere raggiunta.

2 In particolare per i cosmetici e i profumi è consuetudine indicare la quantità con le unità del sistema internazionale di unità (unità SI) e con le unità del sistema imperiale (cpv. 4). Quest'indicazione non deve essere verificata; tutt'al più va controllata la correttezza della conversione.

3 Se su imballaggi preconfezionati vengono apposte indicazioni come «Quantità gratuite» o «Quantità aggiuntive», oltre alla quantità dichiarata l'imballaggio preconfezionato deve contenere anche la quantità corrispondente a tali indicazioni supplementari. Per i consumatori questo stato di cose deve risultare in modo chiaro dalle indicazioni apposte sull'imballaggio preconfezionato (OIML R 79 comma 6.5).

4 Quando si vende legna da ardere, è consuetudine indicare il volume in steri o metri cubi di legno sciolto (MCLS). Tuttavia, la sola indicazione in "steri" o "MCLS" non è sufficiente, in quanto ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 OIQ la quantità deve essere espressa in unità legali conformemente all'ordinanza sulle unità. Pertanto, è necessaria un'indicazione in volume (come m³) o in peso (come kg).

5 Ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 OIQ l'indicazione della quantità deve essere precisa e non deve contenere intervalli di quantità ed espressioni come "circa". Se merci misurabili come frutta o verdura vengono ordinate su Internet e se la quantità esatta della merce non è nota al momento dell'offerta, perché la merce deve essere ad esempio ancora pesata e imballata, è possibile specificare un intervallo di quantità o indicare una quantità "approssimativa". L'esatta indicazione della quantità deve essere visibile al più tardi al momento della consegna della merce. Per le merci, che non sono vendute come imballaggi preconfezionati, l'esatta indicazione della quantità può figurare, ad esempio, su un'etichetta, un bollettino di consegna o una fattura, a condizione che possa essere attribuita in modo univoco alla merce corrispondente.

Se la quantità esatta della merce è nota al momento dell'offerta, tale quantità deve essere indicata in modo chiaramente leggibile e visibile.

6 Se imballaggi preconfezionati sono offerti in distributori automatici e le merci sono chiaramente visibili al consumatore, l'esatta indicazione della quantità deve essere visibile al più tardi al momento della consegna della merce al consumatore.

Capitolo 2: Vendita di merce sfusa

Art. 5 Misurazione della quantità

1. In generale

1.1 Si parla di vendita di merce sfusa quando merci misurabili non sono offerte in un imballaggio preconfezionato. Ciò vale sia per le merci pesate in presenza dei consumatori, per esempio dal macellaio che pesa la carne in presenza del consumatore e ne stabilisce il prezzo; sia per il self-service, quando cioè è il consumatore stesso a pesare la merce e a stamparne il prezzo mediante una bilancia da lui operata. In entrambi i casi gli strumenti di misurazione usati devono essere conformi all'ordinanza sugli strumenti di misurazione ed essere appropriati allo scopo.

1.2 Si parla di vendita di merce sfusa, anche quando merci misurabili non sono offerte in un imballaggio preconfezionato, ma sono imballate per i consumatori. Ne sono esempi la carne, che dopo la pesatura viene messa sotto vuoto dal personale di vendita, oppure i prodotti di panetteria e pasticceria, la frutta o verdura ordinati su Internet in base al peso o al numero di pezzi e che vengono consegnati a casa in un unico pacchetto. In questi casi, la merce viene acquistata come merce sfusa e il successivo confezionamento non la trasforma in un imballaggio preconfezionato. Gli strumenti di misurazione utilizzati per misurare le merci devono essere conformi all'ordinanza sugli strumenti di misurazione ed essere appropriati allo scopo.

1.3 Nella vendita di merce sfusa il momento rilevante per la determinazione della quantità è il momento della misurazione. Per le merci misurabili ordinate su Internet la misurazione (pesatura del prodotto) viene effettuata solitamente nel magazzino, dove la merce viene preparata per la spedizione ai consumatori. Tra la misurazione e il ricevimento della merce da parte del consumatore può verificarsi una perdita naturale di peso. Contrariamente a quanto avviene nel caso di imballaggi preconfezionati della stessa quantità nominale, nella vendita di merce sfusa tale perdita di peso dovrebbe essere sostenuta dai consumatori.

2. Strumenti di misurazione adatti alla vendita di merce sfusa

Uno strumento per pesare a funzionamento non automatico usato nella vendita di merce sfusa è considerato adatto in termini di una raccomandazione, quando la divisione di verifica non supera i valori indicati nella tabella seguente:

Contenuto effettivo	Valore massimo per divisione di verifica
< 500 g	1,0 g*
≥ 500 g fino a < 2 kg	2,0 g
≥ 2 kg fino a 10 kg	5,0 g

* il carico minimo legale della bilancia deve essere rispettato in ogni caso

3. Vendita al pezzo

3.1 Le derrate alimentari che nella vendita di merce sfusa non vanno pesate, ma possono essere vendute al pezzo, sono elencate all'articolo 2 e nell'allegato OIQ-DFGP. È tuttavia consentita anche la vendita al peso.

3.2 La frutta e la verdura elencate nell'allegato 2 punto 1 OIQ-DFGP possono essere vendute al pezzo. Conformemente all'allegato 2 punto 2 OIQ-DFGP altri frutti e verdure destinati al consumo immediato possono essere venduti al pezzo. Questo vale, ad esempio, per le mele e pere vendute singolarmente per essere consumate immediatamente o subito dopo l'acquisto. Non può essere venduta al pezzo la frutta e la verdura, che di solito non è consumata immediatamente, come le patate, il sedano o il cavolo.

3.3 La frutta e la verdura, che può essere venduta al pezzo, non sempre deve essere venduta intera. È consentita anche la vendita al pezzo di parti, come le fette di anguria.

3.4 In conformità all'allegato 2 OIQ-DFGP la frutta e la verdura può essere venduta al pezzo secondo l'articolo 5 capoverso 2 lettera a OIQ-DFGP anche in imballaggi preconfezionati, se l'imballaggio preconfezionato contiene al massimo tre pezzi. Ciò vale anche per gli ortaggi da infiorescenza e per la vendita di parti di frutta o verdura, come le fette di anguria.

3.5 Fa parte degli ortaggi da infiorescenza, che secondo l'allegato 2 punto 1 OIQ-DFGP possono essere venduti al pezzo, anche il broccolo romanesco.

3.6 Le merci in imballaggi preconfezionati per le quali non è determinante il peso, ma il numero di pezzi, sono elencate all'articolo 5 OIQ-DFGP. L'elenco dell'articolo 5 capoverso 1 OIQ-DFGP non è esaustivo, l'elenco dell'articolo 5 capoverso 2 OIQ-DFGP è esaustivo.

4. Vendita di uova

Le uova crude (non cotte) in imballaggi di vendita vanno contrassegnate come indicato a seguire ai sensi dell'articolo 92 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA; RS 817.022.108):

va indicato il numero di uova e il peso netto o il numero di uova e il peso netto minimo per uovo in grammi. Questa disposizione si applica alle indicazioni di quantità ai sensi dell'OIQ anche per le uova cotte.

5. Vendita al pezzo di prodotti di panetteria e pasticceria

5.1 Possono essere venduti al pezzo i prodotti di panetteria non confezionati, quali pane, panini, trecce, *viennoiseries* e *pâtisseries* (cornetti, cornetti alle noci, girelle, paste danesi, panini dolci, panettoni, pane alle pere, nidi d'ape, torta di streusel, stollen alla russa, ecc.), torte, pizza, biscottini (p. es. amaretti, sablé, maccaroncini) nonché pan pepato, pan di zenzero (biber) e prodotti a base di pasta sfoglia, venduti come merce sfusa e il cui peso non supera 150 g (art. 2 lett. a OIQ-DFGP).

5.2 I prodotti di pasticceria quali pasticcini, torte, confetti, dolci a base di panna o crema fino a 150 g possono essere venduti al pezzo come merce sfusa (art. 2 lett. a OIQ-DFGP). Nelle regioni in cui è consuetudine commerciale, è consentita la vendita al pezzo di prodotti di pasticceria di un peso superiore a 150 g (art. 2 lett. b OIQ-DFGP), come ad esempio le torte intere.

5.3 I prodotti di panetteria e pasticceria offerti in imballaggi preconfezionati devono necessariamente essere provvisti di un'indicazione della quantità.

6. Cioccolatini e articoli di confetteria al cioccolato

Secondo l'articolo 2 lettera c OIQ-DFGP, cioccolatini e articoli di confetteria al cioccolato possono essere offerti al pezzo fino a un peso di 50 g al pezzo. Non è ammesso vendere una confezione contenente più pezzi di questa merce a un prezzo unitario per confezione.

7. Vendita sfusa di pane con peso superiore a 150 g

7.1 Il pane con peso nominale superiore a 150 g venduto come merce sfusa e immesso in commercio secondo il peso può essere prodotto in modo che nel lasso di tempo che va da una a otto ore dopo la conclusione della cottura soddisfi i requisiti sul contenuto effettivo ai sensi dell'articolo 19 OIQ oppure le disposizioni sulla quantità minima di cui all'articolo 4 capoverso 3 OIQ. Se è uno di questi presupposti è soddisfatto, il pane non deve essere pesato alla vendita (art. 3 OIQ-DFGP).

7.2 Il pane venduto come merce sfusa non è un prodotto preconfezionato ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 lettera b OIQ. Per questo motivo l'articolo 33 OIQ (Controllo del contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati) e, in particolare, il capoverso 2 del medesimo articolo non si applica al pane venduto come merce sfusa. Ciò significa che una panette-

ria, che produce pane per la vendita come merce sfusa, non può essere obbligata ad utilizzare strumenti per pesare verificabili. Lo stesso vale per i punti di vendita, come i negozi delle stazioni di servizio, che cuociono pane sul posto. Il venditore è responsabile di garantire che il pane venduto sia conforme ai requisiti prescritti (art. 32 lett. a OIQ).

7.3 Il pane con peso nominale superiore a 150 g venduto come merce sfusa deve essere contrassegnato in modo perfettamente leggibile in base al peso. Secondo l'articolo 7 OIQ, il peso del pane può essere indicato anche su un cartello se quest'ultimo può essere attribuito in modo univoco e ben leggibile al prodotto che designa.

7.4 In conformità all'articolo 3 lettera b OIQ-DFGP il peso delle pagnotte deve essere controllato secondo le procedure dell'allegato 3 OIQ, Controllo ufficiale di imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale.

8. Vendita di liquidi sfusi

8.1 Se liquidi come olio, aceto, vino o zuppa vengono venduti sfusi, è possibile determinare la quantità in volume o in peso. In tal caso va tenuto presente quanto segue:

- per misurare la quantità occorre impiegare strumenti di misurazione (quali misure per lo spaccio, bottiglie impiegate come recipienti di misura o bilance) conformi ai requisiti dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione e delle ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione del DPGP;
- la tara va detratta. Ciò a prescindere dal fatto che i clienti acquistano il recipiente per il liquido insieme con quest'ultimo o portano loro stessi il contenitore e indipendentemente dal fatto che siano i clienti a riempirlo o lo facciano riempire con il liquido;
- per l'indicazione del prezzo vanno in particolare tenuti in considerazione gli articoli 5 e 6 dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP; indicazione del prezzo unitario).

8.2 Un'indicazione della quantità non è necessaria se l'articolo 8 OIQ prevede una pertinente eccezione per lo spaccio di merci in esercizi di ristorazione e in occasione di manifestazioni pubbliche (come ad es. per la vendita di zuppe destinate al consumo immediato nei take-away).

8.3 La miscita di bevande sciolte in esercizi di ristorazione e in occasione di manifestazioni pubbliche è retta dall'articolo 8 capoverso 1 OIQ. Di norma occorre impiegare misure per lo spaccio, sebbene per determinate bevande siano previste eccezioni.

Art. 6 Controllo dell'indicazione di quantità di merce parzialmente imballata

1 Le merci con indicazione della quantità che sono solo parzialmente imballate o offerte in imballaggio aperto e confezionate in assenza del consumatore, ad esempio le vaschette o i fasci di albicocche, fragole, lamponi, mirtilli, asparagi, ecc., non rientrano tra gli imballaggi preconfezionati, ma costituiscono casi speciali nella categoria della vendita di merce sfusa.

2 Nel caso degli imballaggi aperti vi è la possibilità che la quantità di merce sia stata modificata dopo il confezionamento vero e proprio. I consumatori devono quindi avere la possibilità, nel luogo di vendita, di verificare da sé o di far verificare ad altri la merce con uno strumento di misurazione che soddisfi i requisiti legali dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione. Per la merce parzialmente imballata vale il principio secondo cui la quantità deve essere corretta al momento dell'acquisto.

Art. 7 Ubicazione dell'indicazione di quantità

Nessuna direttiva.

Art. 7a Ortaggi da infiorescenza in pellicola protettiva trasparente

Il principio di vendita a peso netto (art. 3 cpv. 1 periodo 2 OIQ) si applica anche a ortaggi da infiorescenza in pellicola protettiva trasparente. Il peso della pellicola protettiva deve sempre essere sottratto.

Art. 8 Spaccio di merci in esercizi di ristorazione e in occasione di manifestazioni pubbliche

1. Bevande

1.1 Ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 OIQ negli esercizi di ristorazione, in occasione di manifestazioni pubbliche, ecc., la mescolta di bevande sciolte per cui il consumatore corrisponde un prezzo in funzione della quantità è consentita di norma soltanto in misure per lo spaccio.

1.2 Le misure per lo spaccio devono soddisfare i requisiti dell'ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sulle misure di volume (RS 941.211).

1.3 Per le bevande seguenti l'articolo 8 capoverso 1 OIQ prevede una deroga al principio; non è dunque necessario impiegare misure per lo spaccio:

- a) Bevande calde quali caffè, tè, cioccolata calda e «vin brûlé».
- b) Cocktail. Per cocktail s'intendono bevande alcoliche e analcoliche composte da più di due ingredienti. Oltre ai cocktail alcolici ne fanno pure parte bibite quali gli smoothie, lassì e milkshakes. Non ne fanno parte le bibite quali la panaché e la schorle.
- c) Bevande preparate con acqua quali lo sciroppo.
- d) Bevande servite con ghiaccio.

2. Cibi

2.1 Ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 OIQ, l'indicazione di quantità non è richiesta per i cibi serviti o offerti in self-service, venduti per asporto o forniti a domicilio da esercizi di ristorazione, take-away e simili, nonché in occasione di manifestazioni pubbliche. In questi casi gli alimenti sono destinati al consumo immediato (immediatamente come nel ristorante o poco dopo l'acquisto, come nel caso dei take-away) e non è necessario indicare la quantità anche se gli alimenti sono confezionati, come nel caso di panini preconfezionati, müsli in contenitori di materiale sintetico o snack per aperitivi in confezioni di qualsiasi tipo.

2.2 L'indicazione della quantità è tuttavia necessaria per gli alimenti, che non sono destinati al consumo immediato, ma che devono ancora essere preparati, in particolare mediante cottura o riscaldamento in un forno o in un forno a microonde. Questo vale sia per alimenti venduti come merce sfusa sia per alimenti in imballaggi preconfezionati. Esempi a questo riguardo sono i piatti di pasta come gnocchi o lasagne, pizze precotte o «endives au jambon».

2.3 Gli esercizi di ristorazione che, a scopo informativo per i propri clienti, forniscono indicazioni sulla quantità dei cibi, ad esempio «bistecca 300 g» o «pizza 25 cm», non sono tenuti a impiegare strumenti di misurazione conformi ai requisiti dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione. Queste informazioni sulla quantità non sottostanno all'OIQ.

2.4 Al contrario, chi offre cibi in self-service indicandone un prezzo di base, deve usare, per la determinazione del peso, bilance conformi ai requisiti dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP. L'articolo 4 OIQ-DFGP disciplina il modo in cui deve essere determinato il peso.

Art. 9 Indicazioni di quantità ai distributori automatici

1 Dall'entrata in vigore dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione e dell'ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli impianti di misurazione e gli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall'acqua (RS 941.212), i distributori automatici che erogano bevande pronte o liquidi particolari come latte o vino pagati dal cliente in funzione della quantità, o le misure di volume utilizzate dai distributori automatici devono essere immessi sul mercato con una dichiarazione di conformità.

2 Sono escluse le bevande preparate nel distributore con acqua, ad esempio caffè, sciroppo, ecc., e i distributori presso cui si può acquistare detersivo per i vetri mescolato ad acqua.

3 Per i distributori automatici di latte che sono stati immessi sul mercato senza dichiarazione di conformità entro la fine del 2013 sulla base dell'abrogata ordinanza dell'8 giugno 1998 sulle dichiarazioni valgono le seguenti misure transitorie per il mantenimento della stabilità della misurazione:

a) il gestore del distributore automatico di latte deve regolare il dosaggio a intervalli regolari con l'aiuto di uno strumento di misurazione del volume verificato, così da garantire che il distributore eroghi sempre la quantità dichiarata;

b) la quantità di latte effettivamente erogata dal distributore deve essere ogni 2 anni controllata dal competente verificatore. Gli errori massimi applicabili corrispondono agli scarti per difetto tollerati di cui all'articolo 19 capoverso 3 OIQ. Non è ammesso sfruttare in modo sistematico le tolleranze negative.

4 Per i distributori automatici di latte e i distributori automatici di altre derrate alimentari, che sono stati immessi sul mercato sulla base di una dichiarazione di conformità, per i limiti di errore come pure per il mantenimento della stabilità della misurazione vige l'ordinanza del DFGP sugli impianti di misurazione e gli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall'acqua (RS 941.212). Ulteriori informazioni sono contenute nelle direttive del METAS concernenti l'ordinanza del DFGP sugli impianti di misurazione e gli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall'acqua (punto 2 delle direttive concernenti l'articolo 8 dell'ordinanza, Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione; allegato 5 punto 2 delle direttive, Verificazione di distributori automatici di prodotti alimentari con contatore verificabile).

Capitolo 3: Imballaggi preconfezionati

Sezione 1: Requisiti generali applicabili alle indicazioni di quantità e alle scritte

Art. 10 Indicazione della quantità secondo il tipo di merce

1. In generale

1.1 Per gli imballaggi preconfezionati contenenti prodotti liquidi la quantità nominale deve essere indicata in unità di volume, per quelli contenenti altri prodotti in unità di peso, a meno che le pratiche commerciali non prevedano diversamente.

1.2 Nei Paesi europei ci sono diverse disposizioni legali o pratiche commerciali che si discostano da questo principio (cfr. WELMEC Guide 6.14).

1.3 Esempi di tali pratiche commerciali per la Svizzera sono:

a) (*abrogato*).

b) dentifrici, gel: normalmente sono usate unità volumetriche.

c) torba, prodotti simili alla torba, terriccio, compost: per queste merci in Svizzera si usano di solito unità volumetriche. Le norme SN EN 12580:2013 e SN EN 12579 (accessibili agli uffici di verifica su LegNET) stabiliscono le modalità del campionamento e in che modo va misurata la densità della merce. Contro il rimborso delle spese di trasporto, il METAS mette a disposizione degli uffici di verifica un dispositivo conforme alle norme per il controllo di tali merci.

d) senape e maionese: normalmente in unità di peso.

e) miele: in unità di peso.

f) lettiera per gatti: in Svizzera si usano sia unità di peso che di volume.

g) gas (propano, butano): bombole grandi normalmente in unità di peso, bombole piccole di solito in unità volumetriche.

h) minestre in bustine: il contenuto effettivo di minestre in forma essiccata viene indicato di solito in unità di peso. Come informazione aggiuntiva, si può specificare un volume come riferimento alla quantità in forma liquida, che si ottiene in seguito alla preparazione per il consumo.

1.4 Gelato: Conformemente alle pratiche commerciali la quantità di gelato può essere indicata in unità di volume o di peso. L'indicazione di entrambe le quantità (volume e peso) è anch'essa possibile, con il vantaggio di coprire le pratiche commerciali e quindi di aumentare la trasparenza per i consumatori. Se la quantità è indicata in unità di peso e in unità di volume su un imballaggio preconfezionato con il marchio di conformità «e», l'«e» va attribuita all'unità di peso.

2. Merci al pezzo

2.1 Se l'indicazione del numero di pezzi è più confacente al contenuto di un imballaggio preconfezionato di merce che non sia una derrata alimentare, la quantità nominale può essere indicata in base al numero di pezzi. Ciò si applica in particolare per le merci di cui all'articolo 5 capoverso 1 OIQ-DFGP (elenco non esaustivo). È tuttavia consentita anche la vendita al peso.

2.2 Per gli imballaggi preconfezionati contenenti derrate alimentari secondo l'articolo 5 capoverso 2 OIQ-DFGP (elenco esaustivo) la quantità nominale può essere indicata in base al numero di pezzi. È tuttavia consentita anche la vendita al peso. Tutta la frutta e verdura, che può essere venduta al pezzo nella vendita di merce sfusa (cfr. punto 3 delle presenti direttive concernenti l'art. 5 OIQ), può essere venduta al pezzo anche in imballaggi preconfezionati,

se l'imballaggio preconfezionato contiene al massimo tre pezzi (art. 5 cpv. 2 lett. a OIQ-DFGP). Ciò si applica anche agli ortaggi da infiorescenza (secondo l'art. 7a OIQ le disposizioni del 3° capitolo dell'OIQ non si applicano agli imballaggi preconfezionati di ortaggi da infiorescenza in pellicola protettiva trasparente, ma sono elencate anche nell'allegato 2 OIQ-DFGP). Diversi tipi di frutta e verdura possono essere offerti mescolati nello stesso imballaggio preconfezionato, ad esempio 1 cavolfiore e 1 broccolo o 1 banana, 1 kiwi e 1 cachi.

3. Indicazione multipla della quantità

3.1 Se gli imballaggi preconfezionati sono provvisti di due indicazioni di quantità, ad esempio per il ketchup «300 ml / 340 g», entrambe le indicazioni devono essere corrette ed eventualmente verificate dalle autorità d'esecuzione.

3.2 Per merci come lo zucchero sono possibili indicazioni come «1000 pezzi à 5 g = 5 kg». In tal caso l'indicazione di quantità principale è il peso di 5 kg e la tolleranza negativa è riferita a quest'ultimo. Anche l'indicazione supplementare del numero di pezzi deve rispettare il limite tollerato secondo l'articolo 21 OIQ, lo scarto per difetto non può cioè essere maggiore di 10 pezzi.

3.3 Come seconda indicazione di quantità è pure consentito indicare una quantità minima di pezzi (come ad esempio per lo zucchero: «5°kg; almeno 1'000 pezzi»). In questo caso devono essere soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4 capoverso 3 OIQ.

4. Bottiglie recipienti-misura impiegate quali imballaggi preconfezionati

Se bottiglie impiegate come recipienti di misura vengono utilizzate quali imballaggi preconfezionati, è vincolante l'indicazione della quantità sull'etichetta o altrove sulla bottiglia e non il volume nominale della bottiglia impiegata come recipiente di misura secondo l'articolo 31 OIQ. L'indicazione della quantità dell'imballaggio preconfezionato può essere diversa dal volume nominale della bottiglia impiegata come recipiente di misura. In questo caso non è possibile rinunciare al controllo del contenuto effettivo dell'imballaggio preconfezionato previsto dall'articolo 33 capoverso 6 OIQ.

Art. 11 Scritte

1. In generale

1.1 L'OIQ prescrive che gli imballaggi preconfezionati debbano recare le seguenti scritte:

- la quantità nominale;
- la denominazione specifica della merce alla quale si riferisce l'indicazione della quantità;
- il fabbricante o l'importatore responsabili.

Per fabbricante responsabile non si intende obbligatoriamente il confezionatore o il riempitore. L'articolo 3 capoverso 1 lettera f dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID; RS 817.022.16) prescrive che al momento della consegna ai consumatori, le derrate alimentari devono essere provviste delle indicazioni seguenti: il nome o l'azienda come anche l'indirizzo della persona che le ha fabbricate, messe in circolazione, imballate, confezionate, imbottigliate o consegnate.

1.2 Nel caso di imballaggi preconfezionati composti da un imballaggio interno e uno esterno, come ad esempio i prodotti cosmetici, il contenuto effettivo va indicato su entrambi gli imballaggi.

1.3 Per gli imballaggi decorativi contenenti imballaggi preconfezionati di merci quali vino o alcolici, il contenuto effettivo va indicato su entrambi gli imballaggi.

1.4 Se gli imballaggi preconfezionati sono prodotti principalmente a mano per la vendita immediata, il contenuto effettivo può essere indicato su un cartello posto sopra o accanto all'imballaggio preconfezionato. Ciò si applica in particolare alla vendita di miele presso le fattorie o di specialità locali nel commercio al dettaglio.

1.5 Le prescrizioni delle ordinanze sulle indicazioni di quantità concernenti le scritte si orientano alla direttiva 76/211/CEE e alla OIML R 79.

2. Unità

2.1 Per le unità nonché i loro multipli e sottomultipli ai quali l'ordinanza del 23 novembre 1994 sulle unità (RS 941.202) attribuisce nomi e simboli particolari vanno utilizzate tali denominazioni.

2.2 Per le indicazioni di quantità in base al peso o al volume, la quantità nominale deve essere espressa in kg, g, l o L, cl oppure ml. Le indicazioni in dl (decilitri) non sono ammesse. Non sono neppure consentite indicazioni come $\frac{1}{4}$ kg e $\frac{1}{2}$ l.

2.3 Tra la cifra e l'indicazione dell'unità va inserito uno spazio (*single space*).

3. Dimensioni del carattere

3.1 Per gli imballaggi preconfezionati che non riportano il simbolo europeo «e», alle dimensioni del carattere si è potuto applicare il diritto previgente solo fino al 31 dicembre 2014 (art. 40 cpv. 2 OIQ).

3.2 Se degli imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali divergenti (imballaggi preconfezionati aleatori), per i quali la grandezza dei caratteri deve essere di almeno 6 mm, vengono etichettati con apparecchi che non sono in grado di stampare tale grandezza dei caratteri, le autorità esecutive rinunciano a presentare una contestazione, se l'apparecchio è stato acquistato prima della fine del 2016 (principio di proporzionalità).

3.3 Se la medesima indicazione di quantità è apposta più volte su un imballaggio preconfezionato, come minimo una indicazione di quantità deve corrispondere alla dimensione di carattere richiesta. Tuttavia, ogni indicazione di quantità con il marchio di conformità europeo «e» (art. 12 OIQ) deve essere conforme alle dimensioni prescritte.

Art. 12 Marchio di conformità

1 Il marchio di conformità europeo «e» può essere utilizzato per gli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale compresa nell'intervallo tra 5 g e 10 kg (da 5 ml a 10 L) che adempiono i requisiti delle direttive 76/211/CEE e 2007/45/CE.

2 Il marchio di conformità «e» deve essere alto almeno 3 mm e trovarsi nello stesso campo visivo dell'indicazione del peso netto o del volume. Il marchio di conformità «e» deve avere la forma prevista dall'Allegato 1 OIQ.

3 Il marchio di conformità europeo non può essere utilizzato per quantità nominali inferiori a 5 g oppure 5 ml o superiori a 10 kg oppure 10 L.

4 Il marchio di conformità europeo non può essere utilizzato per imballaggi preconfezionati con indicazione della quantità in pezzi, in base alla lunghezza o alla superficie.

5 Se vengono contrassegnate con il marchio di conformità europeo «e» merci con peso sgocciolato, il marchio «e» deve essere posto accanto alla quantità nominale globale e non al peso sgocciolato.

6 Se nel caso di imballaggi multipli vengono apposte più indicazioni della quantità quali ad esempio "4 x 10 g e 40 g", il marchio di conformità europeo "e" può fare riferimento all'indicazione "10 g" come pure all'indicazione "40 g". Se le singole confezioni contenute nell'imbal-

labbio multiplo non sono destinate alla vendita al dettaglio, il marchio di conformità europeo “e” si riferisce alla quantità totale di 40 g, che le autorità esecutive devono controllare.

7 L'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81) prevede espressamente nell'Allegato 1 capitolo 11 sezione V numero 1 l'apposizione del marchio di conformità “e” da parte dei fabbricatori svizzeri.

8 I produttori svizzeri, che appongono il marchio di conformità “e” sui loro imballaggi preconfezionati, devono essere controllati annualmente dall'autorità esecutiva ai sensi dell'allegato 3 dell'OIQ. Questi controlli devono essere effettuati indipendentemente dal fatto che gli imballaggi preconfezionati siano messi in circolazione per i consumatori o nell'ambito del «business-to-business (B2B)».

Sezione 2: Requisiti applicabili alle indicazioni di quantità e alle scritte in casi particolari

Art. 13 Imballaggi multipli

1 Gli imballaggi multipli costituiti da più imballaggi della stessa merce sono anche chiamati imballaggi multi-parte. Se i singoli imballaggi non sono destinati a essere venduti singolarmente, sull'imballaggio multiplo deve essere indicata la quantità nominale globale. Inoltre, si può indicare anche il numero e la quantità nominale dei singoli imballaggi. Esempio: un imballaggio con cinque sacchetti di minestra.

2 Gli imballaggi multipli costituiti da più imballaggi di merci diverse sono anche chiamati imballaggi combinati. Se i singoli imballaggi non sono destinati a essere venduti singolarmente, sull'imballaggio multiplo devono essere indicate le quantità nominali delle singole merci. Esempio: adesivo a 2 componenti costituito da un tubo con l'indurente e da un tubo con il legante.

Art. 14 Imballaggi preconfezionati di cibi

Per gli imballaggi preconfezionati, contenenti pasti pronti, va indicata la quantità totale e non le singole quantità parziali. Non si tratta infatti di un imballaggio multiplo (art. 13 OIQ), ma di un singolo imballaggio preconfezionato con un unico prodotto, ovvero un piatto pronto.

Art. 15 Imballaggi preconfezionati di vino o bevande spiritose

1. Bevande spiritose

Le bevande spiritose sono bevande alcoliche destinate al consumo umano che presentano un titolo alcolometrico minimo di 15 per cento in volume e adempiono gli altri requisiti di cui all'articolo 108 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle bevande (RS 817.022.12).

2. Gamme di valori per vino, vino spumante e bevande spiritose

2.1 In Svizzera, per l'uso nazionale, non sono prescritti valori per le quantità nominali di vino e bevande spiritose.

2.2 Per vini e bevande spiritose contrassegnati con il marchio di conformità europeo «e» sono tuttavia vincolanti le gamme di valori secondo la direttiva 2007/45/CE.

2.3 Le gamme di valori secondo la direttiva 2007/45/CE sono altresì vincolanti se queste merci sono immesse in commercio nell'Unione Europea (export) e in questo caso anche quando non sono contrassegnate con il marchio di conformità europeo «e».

2.4 Per vini, vini spumanti e bevande spiritose, che vengono esportati nell'Unione europea da produttori svizzeri, occorre rispettare le seguenti gamme di valori secondo la direttiva 2007/45/CE:

Vino	Nell'intervallo di contenuto effettivo tra 100 ml e 1500 ml, sono ammesse solo le otto quantità nominali seguenti:	Valori in ml: 100; 187; 250; 375; 500; 750; 1000; 1500
Vino spumante	Nell'intervallo di contenuto effettivo tra 125 ml e 1500 ml sono ammesse solo le cinque quantità nominali seguenti:	Valori in ml: 125; 200; 375; 750; 1500
Vino liquoroso e vino aromatizzato	Nell'intervallo di contenuto effettivo tra 100 ml e 1500 ml sono ammesse solo le sette quantità nominali seguenti:	Valori in ml: 100; 200; 375; 500; 750; 1000; 1500
Bevande spiritose	Nell'intervallo di contenuto effettivo tra 100 ml e 2000 ml sono ammesse solo le nove quantità nominali seguenti:	Valori in ml: 100; 200; 350; 500; 700; 1000; 1500; 1750; 2000

Art. 16 Imballaggi preconfezionati di merce con peso sgocciolato

1. In generale

1.1 Si considera peso sgocciolato nominale la quantità indicata per una merce in un imballaggio preconfezionato meno il liquido che circonda la merce.

1.2 Si considera peso sgocciolato effettivo la quantità di merce in un imballaggio preconfezionato, dopo che si è creato un equilibrio nella soluzione, ove applicabile, e il liquido è stato sgocciolato secondo uno dei metodi indicati nell'Allegato 3 OIQ-DFGP.

2. Liquido di copertura

2.1 Sono considerati liquidi di copertura i seguenti prodotti, se del caso come miscela e anche congelati o surgelati, nella misura in cui svolgono un ruolo secondario rispetto ai componenti principali della preparazione considerata e non sono pertanto determinanti per l'acquisto: acqua, soluzioni saline acquose, salamoia, acidi alimentari in soluzione acquosa, aceto, soluzioni zuccherine acquose, soluzioni acquose di altri dolcificanti, e nel caso della frutta o della verdura, i loro succhi. Questa definizione corrisponde a quella del Codex Alimentarius (CODEX STAN 1-1985 § 4.3.3) e dell'allegato del regolamento (UE) n.1169/2011.

2.2 Il Codex Alimentarius non menziona esplicitamente l'olio tra i liquidi di copertura. Nel caso, ad esempio, di imballaggi preconfezionati di tonno o sardine sott'olio, il fabbricante ha ciononostante la possibilità di indicare il peso sgocciolato.

2.3 Il numero 2.1 si applica anche a liquidi di copertura congelati. Ciò vale in particolare per gli imballaggi preconfezionati con singoli pesci, crostacei e molluschi surgelati.

3. Apposizione dei marchi

3.1 Se merci con indicazione del peso sgocciolato sono contrassegnate con il marchio di conformità europeo «e», quest'ultimo deve essere apposto accanto alla quantità nominale globale e non al peso sgocciolato.

3.2 Se per le merci è indicato un peso sgocciolato, esso deve essere apposto nelle immediate vicinanze della quantità nominale globale e avere almeno le stesse dimensioni del carattere.

4. Requisiti del peso sgocciolato nominale minimo (indicazione in percentuale della capacità del recipiente / del contenitore in vetro meno 20 ml)

4.1 Se il peso sgocciolato non è in un rapporto adeguato al volume del recipiente, l'imballaggio preconfezionato può essere considerato un imballaggio ingannevole (art. 3 cpv. 1 lett. b ed i della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241).

4.2 Per diverse merci ci sono al riguardo dei valori di riferimento definiti (cfr. WELMEC Guide 6.8).

Art. 17 Imballaggi preconfezionati di merce surgelata

1 Nell'indicazione del peso netto di merce surgelata non può essere computato il ghiaccio, che non fa parte della merce. Ciò include in particolare l'agente di rivestimento (glassa) in caso di derrate alimentari congelate.

2 In caso di derrate alimentari glassate quali i frutti di mare l'agente di rivestimento non è incluso nel peso netto indicato per la derrata alimentare.

3 Vale come liquido di copertura anche l'acqua congelata che circonda derrate alimentari congelate o surgelate come pesci, crostacei o molluschi. Pertanto per questi prodotti può essere indicato anche un peso sgocciolato, come definito all'articolo 16 OIQ. Questa norma corrisponde all'allegato del regolamento IX (UE) n.1169/2011.

Art. 18 Imballaggi preconfezionati di aerosol

1 Il concetto di imballaggi di aerosol è da ricondurre allo stato della merce al momento dell'estrazione dall'imballaggio. Gli aerosol sono colloidali da elementi costitutivi liquidi o solidi nel gas. Gli imballaggi di aerosol sono chiamati anche generatori aerosol o recipienti sotto pressione.

2 Gli imballaggi a pressione a due camere, in cui la merce e il gas propellente si trovano in due sezioni separate, non sono imballaggi di aerosol.

3 Come finora, il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati di aerosol si compone della sostanza attiva e del gas propellente. Ciò significa che il gas propellente è parte integrante della merce.

4 Come volume va indicato quello della fase liquida, cioè il volume occupato dalle fasi non gassose nel recipiente chiuso e confezionato.

5 Sugli imballaggi di aerosol deve essere indicata anche la capacità totale dell'imballaggio. Secondo i parametri della Fédération Européenne des Aérosols (FEA) FEA 422 la capacità nominale totale è la capacità rasobordo del contenitore di aerosol aperto espressa in millilitri (senza indicazione dell'unità).

6 I generatori di aerosol devono recare l'indicazione della capacità nominale totale del loro contenitore in modo tale da evitare confusione con il volume nominale del loro contenuto. Ciò deve essere garantito dall'indicazione di un valore numerico incorniciato da un quadrato, ad esempio $\boxed{500}$.

Sezione 3: Contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale

Art. 19 Contenuto effettivo in base al peso o al volume

1. In generale

In generale vale la regola (per le eccezioni cfr. art. 24 OIQ) secondo cui gli imballaggi preconfezionati devono soddisfare i requisiti per il contenuto effettivo di cui all'articolo 19 capoverso 1 al momento della prima immissione in commercio. In generale, questa prima immissione in commercio si compie, dal punto di vista del processo di produzione, in un'altra fase della commercializzazione mediante l'accettazione degli imballaggi preconfezionati in magazzini (scorte per la vendita) o mediante la consegna (la spedizione) senza immagazzinamento.

2. Scarti per difetto tollerati

2.1 Gli scarti per difetto tollerati sono definiti nell'articolo 19 capoversi 3 e 3^{bis} OIQ.

Viene fatta una distinzione tra gli errori TU1 e TU2 definiti come segue.

- errore TU1: scarto per difetto del contenuto effettivo sulla quantità nominale, superiore allo scarto per difetto tollerato, ma non superiore al doppio dello scarto per difetto tollerato: $(Q_n - 2T) \leq x_i < (Q_n - T)$.
- errore TU2: scarto per difetto del contenuto effettivo sulla quantità nominale, superiore al doppio dello scarto per difetto tollerato: $x_i < (Q_n - 2T)$.

I simboli hanno i seguenti significati:

Q_n : quantità nominale dell'imballaggio preconfezionato

x_i : contenuto effettivo dell'imballaggio preconfezionato

T : scarto per difetto tollerato

2.2 Conformemente all'articolo 19 capoverso 1 lettera b OIQ la quota degli imballaggi preconfezionati che presentano uno scarto per difetto superiore allo scarto per difetto tollerato di cui ai capoversi 3 e 3^{bis} non può essere superiore al 2,5 per cento. Questo valore non è definito nella direttiva 76/211/CEE. Tuttavia, esso viene generalmente utilizzato nell'Unione europea e viene anche indicato nella WELMEC Guide 6.0 e nella raccomandazione OIML R 87. Il metodo di riferimento per il controllo statistico di una partita di imballaggi preconfezionati secondo l'allegato II della direttiva 76/211/CEE si basa su questo valore del 2,5 per cento di imballaggi preconfezionati difettosi ammessi (con errore TU1). Ulteriori informazioni sono disponibili nelle WELMEC Guides 6.4, 6.5 e 6.13.

2.3 Se si impiegano checkweigher (cfr. n 4.1 ad art. 33), il valore del 2,5 per cento può essere programmato.

3. Calcolo degli scarti per difetto

3.1 In caso di utilizzazione della tabella di cui all'articolo 19 capoversi 3 e 3^{bis} OIQ i valori degli scarti per difetto tollerati in unità di peso o di volume calcolati a partire dai valori percentuali della tabella devono essere arrotondati per eccesso a 0,1 g o 0,1 ml.

3.2 Nel calcolo del doppio scarto per difetto va innanzitutto calcolato lo scarto per difetto tollerato semplice, che va poi eventualmente arrotondato e moltiplicato per due.

3.3 Esempio: per un imballaggio preconfezionato con quantità nominale 150 g lo scarto per difetto tollerato di cui all'articolo 19 capoverso 3 OIQ corrisponde al 4,5 %, ovvero a 6,75 g; questo valore viene arrotondato a 6,8 g. La doppia tolleranza negativa in questo caso è pari a 13,6 g. Un imballaggio preconfezionato contenente meno di 136,4 g, non è ammesso sul mercato.

Art. 20 Contenuto effettivo in base alla lunghezza o alla superficie

1 Gli imballaggi preconfezionati, il cui contenuto è indicato in base alla lunghezza o alla superficie, devono soddisfare il requisito relativo al valore medio ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 OIQ ad una temperatura di 20 °C e una umidità relativa del 65% (DIN EN ISO 139).

2 Per le prescrizioni relative ai controlli ufficiali si rimanda all'allegato 3 punto 3 OIQ.

3 Gli imballaggi preconfezionati contenenti merci contrassegnate in base alla lunghezza devono adempiere i requisiti dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a e b al momento della prima immissione in commercio. Un eventuale calo naturale di peso per il legno o altre merci va a carico del consumatore.

4 Alle merci vendute in base alla lunghezza e alla superficie come merce sfusa e non in imballaggi preconfezionati, ad esempio prodotti in legno, legno tondo, legna da ardere, tappeti, cavi, catene, corde, ecc. non si applica l'articolo 20. I fornitori devono semplicemente garantire che nei magazzini di vendita sia disponibile un dispositivo di misurazione soggetto all'obbligo di verifica o, in alternativa, che il consumatore abbia la possibilità di verificare o far verificare la quantità della merce in vendita con uno strumento di misurazione conforme all'ordinanza sugli strumenti di misurazione e alla rispettiva ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misurazione della lunghezza.

5 Il marchio di conformità europeo "e" non può essere apposto sugli imballaggi preconfezionati, il cui contenuto effettivo è indicato in base alla lunghezza o alla superficie. I requisiti metrologici per tali imballaggi preconfezionati non sono armonizzati nell'Unione europea. La WELMEC Guide 6.10 fornisce informazioni sulle normative nazionali in Europa.

Art. 21 Contenuto effettivo in base al numero di pezzi

1 Per una dichiarazione di imballaggi preconfezionati al pezzo valgono i requisiti metrologici di cui all'articolo 21 OIQ. Essi sono identici a quelli della OIML R 87.

2 Se il numero di pezzi è indicato come informazione supplementare al peso dell'imballaggio preconfezionato, devono essere rispettati sia i limiti di tolleranza per il peso indicati all'articolo 19 OIQ che quelli relativi al numero di pezzi di cui all'articolo 21 OIQ.

3 Se il procedimento non consente un'indicazione dei pezzi migliore di quanto richiesto al punto 2, può essere dichiarata anche una quantità di pezzi minima.

4 Per gli imballaggi preconfezionati con dolciumi quali gomme e caramelle da masticare e prodotti a base di zucchero montato nonché prodotti di cioccolata figurativi, come i coniglietti

di Pasqua, con un contenuto totale superiore a 50 g non è ammessa l'indicazione del solo numero di pezzi. La quantità nominale deve essere indicata per peso.

5 Per le prescrizioni relative ai controlli ufficiali si rimanda all'allegato 3 punto 3 OIQ.

6 Il marchio di conformità europeo "e" non può essere apposto sugli imballaggi preconfezionati, il cui contenuto effettivo è indicato in base al numero di pezzi. I requisiti metrologici per tali imballaggi preconfezionati non sono armonizzati nell'Unione europea. La WELMEC Guide 6.10 fornisce informazioni sulle normative nazionali in Europa.

Art. 22 Contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati di merce con peso sgocciolato

1. In generale

1.1 Secondo l'articolo 16 OIQ gli imballaggi preconfezionati di derrate alimentari solide in un liquido di copertura oltre alla quantità nominale globale devono indicare anche il peso sgocciolato.

1.2 In Europa i requisiti per il contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati di merce con peso sgocciolato non sono armonizzati e in parte neanche regolamentati. In conformità all'allegato IX del regolamento (UE) n. 1169/2011, nell'Unione europea è regolamentato solo il fatto che, se una derrata alimentare solida è immersa in un liquido di copertura, l'imballaggio preconfezionato deve indicare anche il peso sgocciolato.

1.3 Se si verifica la quantità nominale globale dell'imballaggio preconfezionato, si applicano i requisiti per il contenuto effettivo di cui all'articolo 19 OIQ. Se si verifica il peso sgocciolato, si applica l'articolo 22 OIQ.

1.4 Il marchio di conformità «e» si riferisce soltanto al contenuto effettivo totale. Gli imballaggi preconfezionati immessi sul mercato svizzero, contrassegnati dal marchio «e» e su cui oltre alla quantità nominale è dichiarato anche un peso sgocciolato, devono essere verificati dalle autorità d'esecuzione anche se sono prodotti in uno degli Stati membri dell'UE. Responsabile della correttezza dell'indicazione del peso sgocciolato è colui che importa gli imballaggi preconfezionati in Svizzera.

1.5 Nel caso particolare di prodotti quali mozzarella o formaggio fresco in soluzioni saline la temperatura delle merci per la determinazione del peso sgocciolato si situa tra 0 °C e 6 °C. Per questi prodotti il tempo di sgocciolamento non è 2 minuti, bensì 20 secondi.

1.6 I controlli ufficiali vengono effettuati mediante test distruttivi secondo l'allegato 3 punti 225 e 234 OIQ.

2. Periodi per determinare il peso sgocciolato

2.1 Per motivi inerenti allo scambio di sostanze, per alcune merci riportanti il peso sgocciolato occorre fissare dei periodi nei quali devono adempiere le condizioni di cui all'articolo 22 capoverso 1 OIQ.

2.2 Le disposizioni dell'articolo 22 capoverso 1 OIQ si considerano rispettate se il peso sgocciolato degli imballaggi preconfezionati adempie i requisiti per il contenuto effettivo nel periodo di tempo stabilito dall'Allegato 3 numero 2.1 OIQ-DFGP.

2.3 Secondo l'Allegato 3 numero 3.1 OIQ-DFGP, i requisiti per il peso sgocciolato valgono, se il fabbricante dichiara che i prodotti sono pronti per la commercializzazione, quando è avvenuta la distribuzione o in qualsiasi momento almeno 30 giorni dopo la sterilizzazione, la pastorizzazione o un processo analogo. Per la mozzarella i valori per i periodi determinanti sono: cinque giorni dalla produzione fino alla scadenza della data di conservazione minima.

3. Esempio di calcolo: cetrioli in soluzione acquosa

Contrassegno: 800 g «e» (quantità nominale globale)
500 g peso sgocciolato

	Requisiti riferiti a	
	quantità nominale globale	peso sgocciolato
Requisiti valore medio	Si°: 800 g	Si°: 500 g
Scarto per difetto tollerato T	15 g	15 g
Massimo scarto per difetto tollerato 2xT	2x15 g = 30 g	2x3 % = 30 g
L'imballaggio preconfezionato non è conforme se il peso è inferiore a:	770 g	470 g

Art. 23 Contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati di merce surgelata

1 Per le merci surgelate il ghiaccio che non fa parte della merce non può essere incluso nel peso netto (art. 17 OIQ). Ciò include in particolare l'agente di rivestimento (glassa) in caso di derrate alimentari congelate.

2 Vale come liquido di copertura anche l'acqua congelata che si trova in derrate alimentari surgelate come pesci, crostacei o molluschi nonché frutta e verdura. Pertanto per questi prodotti può essere indicato, oltre al contenuto effettivo totale, anche un peso sgocciolato, come definito all'articolo 16 OIQ. Questa norma corrisponde all'allegato IX del regolamento (UE) n.1169/2011.

3 Se per le merci surgelate è indicato un peso sgocciolato, esso va determinato con la procedura stabilita dall'Allegato 4 OIQ-DFGP. Il peso così determinato costituisce il peso netto della merce, che deve adempiere i requisiti metrologici di cui all'articolo 19 OIQ. I requisiti metrologici di cui all'articolo 22 OIQ non si applicano agli imballaggi preconfezionati di merci surgelate.

4 Per gli imballaggi preconfezionati di gelato, la cui la quantità nominale è dichiarata con unità volumetriche (cfr. n. 1.4) ad art. 10), è quasi impossibile stabilire, con un onere ragionevole, la densità in modo da poterne determinare la rispettiva quantità mediante un'analisi gravimetrica. È quindi plausibile soltanto una determinazione diretta del volume, per la quale si prestano in particolare i due metodi seguenti:

- a) metodo immersione/spinta idrostatica, basata sul principio di Archimede, o
- b) la determinazione del volume del recipiente mediante pesata idrostatica.

Art. 24 Contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati di merce con calo naturale di peso

1. In generale

In linea di principio il prelievo di campioni per la verifica del contenuto effettivo deve avvenire presso il fabbricante. Il prelievo va pianificato in modo da evitare incertezze dovute ad esempio a calo naturale di peso, essiccazione e assorbimento di umidità, dal momento che i requisiti per il contenuto effettivo di cui all'articolo 19 OIQ si riferiscono al momento della prima immissione in commercio, che di regola avviene immediatamente dopo la conclusione della produzione (accatastamento in magazzino, invio ai rivenditori al dettaglio ecc.).

2. Verifica degli imballaggi preconfezionati

2.1 La verifica può avvenire senza tener conto del momento determinante di cui all'articolo 24 capoverso 1 OIQ anche nell'ultima fase di commercializzazione, a condizione che gli imballaggi preconfezionati siano stati imballati con materiali impermeabili all'aria e all'umidità come vetro, latta, materie plastiche o una combinazione di questi materiali.

2.2 Merci come frutta e verdura imballate con materiali permeabili all'aria e all'umidità possono essere soggetti a una perdita di peso dovuta all'essiccazione. Se il contenuto effettivo è verificato dopo il momento determinante di cui all'articolo 24 capoverso 1 OIQ, bisogna tener conto della perdita di peso sopravvenuta calcolando i valori correttivi (cfr. Allegato 5 OIQ-DFGP per alcuni valori standard del calo naturale di peso).

2.3 Le merci quali gli insaccati crudi, le carni salmistrade crude, i salami o i formaggi a pasta molle che sono impacchettate in imballaggi preconfezionati, possono esibire un calo naturale di peso. Lo stesso vale per i pezzi di legno (legna da ardere). Per queste merci non sono disponibili valori relativi al calo naturale di peso. Pertanto, per quanto possibile tali merci devono essere controllate presso il produttore, poiché il contenuto effettivo al momento della prima immissione in commercio deve essere giusto.

Per le merci menzionate, che non sono messe in vendita in imballaggi preconfezionati, il peso deve essere giusto al momento della vendita.

2.4 Nel caso del sapone, a seconda del tipo, in un periodo di tre mesi il peso può subire un calo per essiccazione fino al 10 % del peso nominale. Dal momento che per questo tipo di merce non sono disponibili valori standard del calo naturale di peso, bisogna richiedere al fabbricante i relativi valori per la verifica del contenuto effettivo o, se ciò non è possibile, cinque campioni per determinare in laboratorio i valori del calo naturale di peso.

2.5 Gli Stati membri dell'Unione europea hanno diverse concezioni per quanto riguarda i prodotti che si essiccano e quelli igroscopici. Mentre per alcuni un imballaggio preconfezionato deve soddisfare i requisiti durante il confezionamento, per altri i requisiti devono essere rispettati fino al momento della vendita (cfr. WELMEC Guide 6.11).

Art. 25 Contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati di aerosol

1 Come finora, il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati di aerosol si compone della sostanza attiva e del gas propellente. Ciò significa che il gas propellente è parte integrante della merce (art. 18 delle presenti direttive).

2 Come volume va indicato quello della fase liquida, cioè il volume occupato dalle fasi non gassose nel recipiente chiuso e confezionato.

3 A ogni controllo del contenuto effettivo il valore è misurato a una temperatura di 20°C o ricalcolato a tale temperatura indipendentemente dalla temperatura a cui è stato svolto il riempimento (art. 3 cpv. 2 lett. a OIQ).

Art. 26 Contenuto effettivo di bombole con gas liquido

1 Per le bombole con gas liquido è difficile soddisfare contemporaneamente i requisiti di sicurezza per evitare il riempimento eccessivo e i requisiti posti al contenuto effettivo secondo l'OIQ. Per superare queste difficoltà, le bombole con gas liquido non sono soggette alle disposizioni dell'articolo 19 OIQ, ma alle prescrizioni specifiche di cui all'articolo 26 OIQ. Non è prevista la determinazione del valore medio del contenuto effettivo di bombole di gas.

2 Per motivi di sicurezza (zone ATEX, ecc.) non è sempre possibile effettuare il campionamento di bombole di gas per il controllo ufficiale direttamente sulla linea di riempimento o nel luogo di stoccaggio delle bombole di gas. Il fabbricante deve pertanto mettere a disposizione del verificatore 20 bombole di gas in una zona non pericolosa, di cui ne vengono testate al massimo undici.

Sezione 4: Contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali divergenti

Art. 27

1 Gli imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali divergenti (chiamati anche «imballaggi aleatori») sono imballaggi preconfezionati con peso variabile. Esempi tipici sono le confezioni di formaggio o carne con rivestimento in film di plastica. Il peso di ogni imballaggio preconfezionato è stabilito singolarmente, stampato su un'etichetta e incollato sull'imballaggio preconfezionato. Normalmente sono indicati sull'etichetta anche il prezzo del singolo pezzo e il prezzo di base.

2 In linea di massima per gli imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali divergenti non sarebbero necessari i limiti di tolleranza o la definizione degli scarti per difetto tollerati, dal momento che devono essere prodotti con strumenti di misurazione verificati e appropriati allo scopo. Poiché gli errori massimi tollerabili per gli strumenti per pesare dipendono principalmente dalla divisione di verifica e questa non può essere prescritta per la procedura di confezionamento dei singoli imballaggi preconfezionati, è sensato definire uno scarto per difetto in funzione del peso degli imballaggi preconfezionati prodotti.

3 Per gli imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali divergenti non vi è una normativa armonizzata all'interno dell'Unione europea; si applica la legislazione nazionale dei singoli Stati membri.

4 È prescritto il rispetto del peso netto della quantità indicata tenendo conto degli scarti per difetto consentiti ai sensi dell'articolo 27 OIQ senza requisito medio e limiti di tolleranza statisticamente definiti; ciò significa che ogni singolo imballaggio deve soddisfare i rispettivi requisiti di tolleranza.

5 L'articolo 27 OIQ ha senso soltanto per gli imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali divergenti contrassegnati in base al peso e prodotti con strumenti per pesare, in particolare con le etichettatrici di peso/prezzo.

Capitolo 4: Bottiglie impiegate come recipienti di misura

Art. 28–31

Nessuna direttiva.

Capitolo 5: Obblighi dei fabbricanti, degli importatori e di altre persone

Art. 32 Persone responsabili

Nessuna direttiva.

Art. 33 Controllo del contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati

1. In generale

Chi fabbrica imballaggi preconfezionati ai sensi dell'articolo 2 OIQ deve sottoporli regolarmente a verifica secondo le regole generali della garanzia statistica della qualità in modo da garantire che siano soddisfatti i requisiti relativi al contenuto effettivo secondo gli articoli 19–26 OIQ.

2. Strumenti di misurazione appropriati

2.1 Secondo l'articolo 33 capoverso 2 OIQ gli strumenti di misurazione utilizzati per verificare il contenuto effettivo nella fabbricazione di imballaggi preconfezionati devono essere conformi ai requisiti dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione e dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione in questione. Inoltre devono essere «appropriati allo scopo». Tali strumenti di misurazione sono in particolare strumenti per pesare a funzionamento non automatico e strumenti per pesare a funzionamento automatico come dosatrici ponderali di controllo a funzionamento automatico (dette anche *checkweigher*), bilance automatiche per pesatura o etichettatrici di peso/prezzo.

2.2 Fatte salve disposizioni contrarie, gli strumenti di misurazione di cui all'articolo 33 capoverso 2 OIQ sono appropriati per la verifica di imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale se l'errore massimo tollerabile non supera lo 0,1 dello scarto per difetto tollerato per l'imballaggio preconfezionato da verificare.

3. Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

3.1 Se per gli imballaggi preconfezionati contenenti *la stessa* quantità nominale vengono utilizzati, come dosatrici ponderali di controllo, strumenti per pesare a funzionamento non automatico, in termini di una raccomandazione la divisione di verifica non deve superare i valori indicati nella tabella seguente (cfr. Welmec Guide 6.4):

Quantità nominale in g o ml	Divisione di verifica in g
≥ 5	0,1
≥ 10	0,2
≥ 25	0,5
≥ 110	1
≥ 330	2
≥ 1670	5
≥ 3330	10
≥ 6670	20
≥ 25000 fino a 50000	50

3.2 Se per gli imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali *divergenti* vengono utilizzati, come dosatrici ponderali di controllo, strumenti per pesare a funzionamento non automatico, in termini di una raccomandazione la divisione di verifica non deve superare i valori indicati nella tabella seguente:

Quantità nominale in g	Divisione massima di verifica in g
< 500 g	1,0 g*
≥ 500 g fino a < 2 kg	2,0 g
≥ 2 kg fino a 10 kg	5,0 g

* il carico minimo legale dello strumento per pesare deve essere rispettato in ogni caso

4. Dosatrici ponderali di controllo a funzionamento automatico

4.1 Checkweigher

Se per gli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale vengono utilizzati, come dosatrici ponderali di controllo (checkweigher), selezionatrici ponderali a funzionamento automatico, queste devono, nel senso di una raccomandazione, soddisfare almeno i requisiti della classe di precisione XIII(1) secondo l'Allegato 2 numero 2 dell'ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico (RS 941.214).

Le selezionatrici ponderali a funzionamento automatico utilizzate come dosatrici ponderali di controllo (checkweigher) devono inoltre, nel senso di una raccomandazione, soddisfare anche i seguenti requisiti:

- a) si deve poter controllare il rispetto della media. Come base vale in generale la produzione oraria;
- b) si deve poter controllare se non più del 2,5 % degli imballaggi preconfezionati di una produzione oraria supera lo scarto per difetto tollerato secondo l'articolo 19 OIQ;
- c) la checkweigher deve disporre di un dispositivo che riconosca, ed eventualmente scarti, gli imballaggi preconfezionati che superano di oltre il doppio la tolleranza negativa ammessa;
- d) per adempiere alla disposizione relativa all'obbligo di registrazione secondo l'articolo 33 capoverso 7 OIQ, deve essere previsto un dispositivo di stampa oppure i dati devono potere essere consultati elettronicamente.

4.2 Bilance automatiche per pesatura

- a) Se per gli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale vengono utilizzate bilance automatiche per pesatura, queste devono, nel senso di una raccomandazione, soddisfare almeno i requisiti della classe di precisione X(1).
- b) Se la bilancia automatica per pesatura è dotata di un software per la registrazione dei valori della pesatura e per l'impostazione dei parametri di riempimento, è appropriata come dosatrice ponderale di controllo per imballaggi preconfezionati. Se la bilancia automatica per pesatura comprende funzioni di dosatrice ponderale di controllo, che vengono utilizzate per l'adeguamento dei parametri di riempimento della bilancia automatica per pesatura, tali funzioni devono, nel senso di una raccomandazione, soddisfare le esigenze poste alle dosatrici ponderali di controllo di cui al punto 4.1.
- c) Per le bilance automatiche per pesatura verificate e appropriate allo scopo senza funzioni di dosatrici ponderali di controllo, con una pesatura successiva di controllo va verificato soltanto il rispetto della media. Non è necessario verificare le tolleranze negative TU1 e TU2, poiché gli errori massimi tollerabili di una bilancia verificata e appropriata allo scopo sono inferiori agli scarti per difetto tollerati per gli imballaggi preconfezionati.
- d) L'affidabilità delle bilance automatiche per pesatura deve essere verificata regolarmente adottando la seguente procedura di prova:
- prelevare 20 imballaggi preconfezionati dalla linea di produzione e controllarli usando una dosatrice ponderale di controllo verificata con una divisione di verifica (e) pari a 1/10 della divisione di scala (d) dello strumento per pesare a funzionamento automatico. Annotare i singoli pesi e calcolare la media.
 - La bilancia automatica per pesatura non è appropriata come dosatrice ponderale di controllo se i singoli pesi si discostano dalla media oltre l'errore massimo tollerabile.

5. Controllo a campione

5.1 Di regola il controllo degli imballaggi preconfezionati è effettuato sul 100 % dei prodotti. Ciò significa che la quantità netta media degli imballaggi preconfezionati deve essere rilevata e analizzata su base oraria. Lo stesso dicasi per il numero o la quota percentuale degli imballaggi preconfezionati con un contenuto inferiore ai margini di tolleranza TU1 e TU2.

5.2 Se gli imballaggi preconfezionati non sono controllati al 100 %, ma solo mediante una procedura a campione, il margine d'incertezza del campione non va interpretato a favore del riempitore. Per definizione un campione va considerato rappresentativo della partita verificata.

5.3 Utilizzazione di bilance verificabili in caso di produzione su piccola scala nell'attività secondaria: in caso di riempimento di derrate quali miele o marmellata in vasetti da parte di piccoli produttori, le prescrizioni di legge della OIQ devono essere rispettate. Ne risulta l'obbligo di controllare con una bilancia verificabile il contenuto effettivo dei vasetti riempiti. Non si devono però controllare tutti i vasetti di un lotto con una bilancia verificabile, ma solo un campione. In pratica ciò significa che nell'attività secondaria i piccoli produttori non devono utilizzare una bilancia verificabile per il riempimento dei vasetti. Essi devono però provvedere affinché il lotto venga controllato con una bilancia verificabile.

6. Contenuto effettivo non misurato

6.1 Se non viene misurato il contenuto effettivo, il fabbricante deve effettuare il controllo in modo tale da garantire che il contenuto corrisponda effettivamente al valore indicato.

6.2 Questa condizione è soddisfatta se il fabbricante effettua il controllo durante la produzione adottando una procedura riconosciuta dall'autorità d'esecuzione competente e mette a disposizione delle autorità indicate la documentazione relativa ai risultati del controllo come prova del fatto che i controlli, ed eventuali correzioni e adeguamenti rivelatisi necessari, sono stati effettuati regolarmente e conformemente alle disposizioni legali.

6.3 Per le merci la cui quantità è espressa in unità di volume le disposizioni di controllo o misurazione sono adempiute se per la produzione degli imballaggi preconfezionati sono utilizzate e riempite conformemente alle disposizioni legali bottiglie impiegate come recipienti di misura (cfr. n. 8 di seguito).

7. Importazione da Stati terzi

7.1 In caso di importazione da Stati terzi (Stati non membri dello Spazio economico europeo), l'importatore può, anziché effettuare una misurazione o un controllo, dimostrare che dispone di garanzie sufficienti per assumersi la responsabilità (cfr. art. 33 cpv. 5 OIQ).

Tali garanzie sono in particolare:

- a) attestato di controllo di un'autorità d'esecuzione con sede nello Spazio economico europeo;
- b) verbali del controllo effettuato da un subappaltatore dell'importatore in occasione della prima importazione in un Paese dello Spazio economico europeo;
- c) verbali del controllo del fabbricante, la correttezza dei cui dati è stata verificata a campione.

7.2 Se imballaggi preconfezionati contrassegnati con il marchio europeo di conformità «e» sono importati in Svizzera da uno Stato terzo, l'importatore è responsabile per il rispetto dei requisiti dell'articolo 12 OIQ. Se la sede ufficiale dell'importatore di tali imballaggi preconfezionati si trova in uno Stato membro dello Spazio economico europeo, nel caso in cui si riscontrino delle non conformità si deve contattare il METAS.

8. Utilizzo di bottiglie impiegate come recipienti di misura

8.1 Le bottiglie impiegate come recipienti di misura sono bottiglie fabbricate secondo gli articoli 28–31 OIQ per poter essere usate come recipienti di misura.

8.2 Se tali bottiglie sono riempite fino a un dato livello o a una data percentuale della loro capacità rasobordo, la quantità di liquido che contengono è conosciuta. Il simbolo di riconoscimento (sul fondo o sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo) è una epsilon rovesciata (cfr. Allegato 2 OIQ).

8.3 Per adempiere all'obbligo di misurare o di controllare il contenuto effettivo nella produzione di imballaggi preconfezionati si può utilizzare una bottiglia impiegata come recipiente di misura.

8.4 Compete al METAS controllare la produzione delle bottiglie impiegate come recipienti di misura (art. 34 cpv. 2 lett. a OIQ).

9. Registrazioni

9.1 Il fabbricante deve protocollare tutti i fattori significativi che influenzano il processo di riempimento. Queste registrazioni sono la prova che il fabbricante ha controllato il processo di riempimento e documentato i parametri rilevanti per il riempimento.

9.2 Le registrazioni devono contenere i seguenti dati:

- a) tutti i risultati della misurazione, ossia:
 - nel caso di sistemi a campione, i verbali dei campioni;
 - nel caso di controlli al 100 %, le registrazioni orarie;
 - campione di imballaggio vuoto;
 - carte di controllo della qualità (o simili) per la media (valore medio o mediano) e la gestione (scarto tipo o ampiezza) del processo;

- caratteristiche del processo impiegate per i valori di riferimento e per i valori limite;
 - verbali di manutenzione dei mezzi di produzione;
- b) un registro in cui sono riportati eventi particolari relativi alla produzione, in particolare chiari dettagli delle circostanze che hanno portato al blocco di un carico, della causa del problema e delle misure correttive adottate.

9.3 I termini di conservazione delle registrazioni sono disciplinati nell'articolo 33 capoverso 7 OIQ.

Capitolo 6: Controlli ufficiali

Art. 34 Autorità competente

1. In generale

1.1 Secondo l'articolo 34 capoverso 1 OIQ e l'articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 2012 sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr; RS 941.206) compete ai Cantoni effettuare i controlli ufficiali nell'ambito delle indicazioni di quantità.

1.2 Nel settore degli imballaggi preconfezionati, per le questioni relative alle indicazioni di quantità è di norma competente il verificatore nel cui territorio d'esecuzione ha sede il fabbricante o l'importatore responsabile. Di regola ci si riferisce al domicilio indicato nel registro di commercio.

1.3 I produttori svizzeri, che appongono il marchio di conformità "e" sui loro imballaggi preconfezionati, devono essere controllati annualmente dall'autorità esecutiva ai sensi dell'allegato 3 dell'OIQ. Questi controlli devono essere effettuati indipendentemente dal fatto che gli imballaggi preconfezionati siano messi in circolazione per i consumatori o nell'ambito del «business-to-business (B2B)».

1.4 Gli imballaggi preconfezionati sono beni mobili che non si fermano ai confini cantonali o nazionali. Pertanto i verificatori spesso non sanno come procedere se riscontrano non conformità negli imballaggi preconfezionati e il fabbricante è domiciliato in un altro Cantone o all'estero. I seguenti esempi definiscono come procedere nei vari casi specifici.

2. Esempi di procedura in caso di non conformità riscontrata

2.1 Il fabbricante è un produttore svizzero (imballaggi preconfezionati con o senza marchio di conformità "e")

a) Marchio non conforme (contestazione formale)

Il fascicolo con la descrizione del difetto (soprattutto uso abusivo del marchio di conformità europeo o dimensione errata della scritta di indicazione della quantità) è inoltrato all'ufficio di verifica competente per il fabbricante. Spetta a tale ufficio sollevare la relativa contestazione. Nel caso di un impiego abusivo del marchio di conformità europeo "e" deve inoltre essere informato anche il METAS.

b) Contenuto effettivo non conforme in base a un controllo della partita secondo l'Allegato 3 OIQ (contestazione metrologica)

Il verificatore che esegue il controllo deve presentare un'eventuale contestazione e riscuotere gli emolumenti dovuti direttamente presso il fabbricante responsabile. L'ufficio di verifica competente per il fabbricante è informato in copia della contestazione e dei fatti.

2.2 Il fabbricante proviene da un Paese dello Spazio economico europeo (UE + AELS esclusa la Svizzera), gli imballaggi preconfezionati sono contrassegnati con «e»

2.2.1 Tali imballaggi preconfezionati non sono soggetti a un controllo sistematico da parte dei verificatori; il loro contenuto effettivo viene verificato soltanto in caso di sospetti o nell'ambito di operazioni di sorveglianza del mercato.

2.2.2 Se su un imballaggio preconfezionato è riscontrata una scritta non conforme o se viene eseguito un controllo del contenuto effettivo in seguito a un sospetto e il risultato è negativo, il METAS deve esserne informato per poter predisporre ulteriori indagini. Il METAS stabilisce l'ulteriore modo di procedere con le pertinenti autorità d'esecuzione dello Spazio economico europeo secondo la WELMEC Guide 6.0 numero 2.

2.2.3 Non sono previste contestazioni al di fuori del Cantone.

2.3 Il fabbricante proviene da un Paese terzo, gli imballaggi preconfezionati commercializzati da un importatore

2.3.1 Importatore nello Spazio economico europeo

a) Tali imballaggi preconfezionati non sono soggetti a controlli sistematici da parte dei verificatori, ma vengono controllati solo per quanto riguarda il contenuto effettivo in caso di sospetto o nell'ambito della sorveglianza del mercato.

b) Ai sensi dell'articolo 32 lettera b punto 2 OIQ l'importatore è responsabile del rispetto dell'OIQ.

c) Se su un imballaggio preconfezionato viene riscontrata una scritta non conforme o viene effettuato un controllo del contenuto effettivo, e questo controllo risulta negativo, il METAS deve essere informato per ulteriori chiarimenti. Il METAS stabilisce l'ulteriore modo di procedere con le pertinenti autorità d'esecuzione dello Spazio economico europeo secondo la WELMEC Guide 6.0 punto 2.

2.3.2 Importatore in Svizzera

Gli imballaggi preconfezionati con marchi di conformità "e" provenienti da un Paese terzo devono essere ispezionati annualmente dalle autorità d'esecuzione. Non è necessario un controllo per campionamento, se l'importatore fornisce la prova che i requisiti in base al punto 2.2.2 delle presenti direttive concernenti l'articolo 35 OIQ sono soddisfatti.

a) Marchio non conforme (contestazione formale)

Il fascicolo con la descrizione del difetto (soprattutto uso abusivo del marchio di conformità europeo o dimensione errata della scritta di indicazione della quantità) è inoltrato all'ufficio di verifica competente per l'importatore. Spetta a tale ufficio sollevare la relativa contestazione.

b) Contenuto effettivo non conforme in base a un controllo della partita secondo l'Allegato 3 OIQ (contestazione metrologica)

Il verificatore che esegue il controllo deve presentare un'eventuale contestazione e riscuotere gli emolumenti dovuti direttamente presso l'importatore responsabile. L'ufficio di verifica competente per l'importatore è informato in copia della contestazione e dei fatti.

2.4 Il fabbricante proviene da un Paese diverso dalla Svizzera, gli imballaggi preconfezionati non sono contrassegnati con "e"

2.4.1 Gli imballaggi preconfezionati senza marchio di conformità "e" di fabbricanti provenienti da un Paese diverso dalla Svizzera devono essere ispezionati annualmente dalle autorità d'esecuzione. Non è necessario un controllo per campionamento, se la persona fisica o giuridica, che importa gli imballaggi preconfezionati in Svizzera, fornisce la prova che i requisiti in base al punto 2.2.2 delle presenti direttive concernenti l'articolo 35 OIQ sono soddisfatti.

2.4.2 Ai sensi dell'articolo 32 lettera c OIQ la persona fisica o giuridica, che importa gli imballaggi preconfezionati in Svizzera su cui non è apposto il marchio di conformità "e", è responsabile della conformità all'OIQ.

2.4.3 Constatazione delle non conformità

a) contrassegno non conforme (contestazione formale)

Il fascicolo con la descrizione del difetto (soprattutto dimensione errata della scritta d'indicazione della quantità) è inoltrato all'ufficio di verifica competente per il fabbricante. Spetta a tale ufficio sollevare la relativa contestazione.

b) contenuto effettivo non conforme in base a un controllo della partita secondo l'allegato 3 OIQ (contestazione metrologica)

Il verificatore che esegue il controllo deve presentare un'eventuale contestazione e riscuotere gli emolumenti dovuti direttamente presso la persona responsabile. L'ufficio di verifica competente per la persona responsabile è informato in copia della contestazione e dei fatti.

Art. 35 Controllo degli imballaggi preconfezionati e delle bottiglie impiegate come recipienti di misura

1. In generale

I controlli degli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale secondo gli articoli 19 – 26 OIQ effettuati dalle autorità o dagli organi d'esecuzione si fondano sulle stesse basi statistiche dei controlli di produzione del fabbricante. Questi ultimi mirano a rilevare immediatamente scarti dai valori di riferimento ed eliminarli subito mediante appropriati interventi nel processo di produzione in modo tale che, nelle medesime condizioni, i contenuti effettivi soddisfino i requisiti dell'OIQ al momento della produzione. I controlli ufficiali secondo l'Allegato 3 OIQ hanno invece lo scopo di verificare, eventualmente sulla base di un campione di imballaggi preconfezionati già pronti per l'uso, il rispetto delle prescrizioni di legge e dimostrare eventuali discrepanze.

2. Procedura per il controllo del contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati

2.1 Controllo presso un fabbricante svizzero

2.1.1 Secondo l'allegato 3 numero 123 OIQ, il controllo per campionamento di imballaggi preconfezionati prodotti da fabbricanti svizzeri avviene nella linea di riempimento. Se le circostanze lo permettono, il controllo può avvenire anche nel luogo di immagazzinaggio stando attenti che il campione sia prelevato in modo tale da rispettare il principio della scelta a caso.

2.1.2 Se il controllo è eseguito alla linea di riempimento, la dimensione della partita coincide con il numero di imballaggi preconfezionati prodotti in un'ora (all. 3 n. 133 lettera a OIQ). Negli altri casi (ad es. controllo a campione in magazzino) la dimensione di una partita non è superiore a 10'000 imballaggi preconfezionati (all. 3 n. 133 lettera b OIQ). Se la dimensione della partita è superiore a 10'000 imballaggi preconfezionati, si deve effettuare un unico controllo su una partita di 10'000 imballaggi preconfezionati selezionata a caso. Se il controllo è eseguito in un magazzino, la dimensione della partita è definita dall'appartenenza a una fornitura o a una partita. Se non è possibile determinare l'appartenenza, la dimensione della partita è definita dal numero di imballaggi preconfezionati della stessa natura in giacenza a magazzino.

2.1.3 Il controllo a campione deve essere effettuato in modo da essere statisticamente rappresentativo del lotto. Ciò significa che le confezioni campione devono essere prelevate in modo aleatorio dal lotto da controllare. Se il campione viene prelevato dalla catena di produzione, deve estendersi sugli imballaggi preconfezionati fabbricati in un'ora.

2.1.4 Se non è possibile svolgere un controllo presso il fabbricante svizzero, i controlli possono essere effettuati in un'altra fase del circuito commerciale, tenendo conto che, per gli imballaggi preconfezionati con calo naturale di peso, va considerata la perdita per essiccazione in funzione del tempo (all. 5 OIQ-DFGP).

2.2. Controlli presso una persona fisica o giuridica che importa in Svizzera gli imballaggi preconfezionati

2.2.1 I controlli presso la persona fisica o giuridica che importa in Svizzera gli imballaggi preconfezionati avvengono per campionamento secondo l'Allegato 3 OIQ.

2.2.2 Si può rinunciare a un campionamento se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) Gli imballaggi preconfezionati recano il marchio di conformità europeo "e" e provengono da un fabbricante o importatore con sede in uno Stato membro dello Spazio economico europeo (UE + AELS senza la Svizzera; cfr. anche punti 2.2 e 2.3 delle presenti direttive concernenti l'art. 34 OIQ).

b) L'importatore ha imposto al fabbricante nello Stato terzo di effettuare il riempimento secondo le direttive 76/211/CEE, 2007/45/CE o secondo l'OIQ.

c) Il fabbricante nello Stato terzo deve presentare una documentazione relativa ai controlli a campionamento del riempimento. Questo vale soprattutto per la partita fornita. La documentazione deve contenere indicazioni sui risultati dei controlli e su eventuali interventi nel processo di riempimento in caso di «riempimento non conforme».

d) Presentazione di un'attestazione delle autorità d'esecuzione competenti nello Stato terzo che certifichi che presso il riempitore in questione vengono effettivamente svolti controlli secondo il sistema indicato.

e) Presentazione di documenti di controllo per il controllo continuo delle operazioni di riempimento mediante campionamento.

2.2.3 Si può rinunciare a un campionamento anche se sono disponibili in particolare le seguenti garanzie:

a) attestato di controllo di un'autorità d'esecuzione con sede nello Spazio economico europeo;

b) verbali dei controlli effettuati da un subappaltatore dell'importatore in occasione della prima immissione in un Paese dello Spazio economico europeo.

Se l'importatore dispone di tale documentazione le autorità d'esecuzione possono limitarsi a verificare detti documenti.

3 Procedura per il controllo del contenuto effettivo di bevande arricchite con anidride carbonica

3.1 Nel caso di bevande come birra, spumante o bibite dolci arricchite con anidride carbonica (CO₂) all'apertura della bottiglia fuoriesce una piccola quantità di CO₂. Non è quindi possibile determinare il contenuto effettivo utilizzando recipienti volumetrici aperti né determinare direttamente la densità. Per determinare la densità viene pertanto utilizzata una bottiglia riempita e sigillata in fabbrica e il suo livello di riempimento viene marcato mediante un truschino utilizzando un nastro adesivo o un pennarello. Prima di marcare il livello di riempimento occorre accertarsi che dove è situato il livello del liquido della bevanda da misurare non si siano formate delle bolle. Per una corretta determinazione del volume è determinante il bordo inferiore del menisco del livello del liquido.

3.2 Il metodo definito qui appresso può essere applicato solo per bottiglie dimensionalmente stabili.

3.3 In una prima fase viene determinato il valore di pesatura m_E del prodotto da misurare, bottiglia inclusa (valore lordo). La bottiglia viene poi svuotata e riempita fino alla marcatura con acqua distillata di densità nota e viene determinato il valore di pesatura m_W (valore lordo). La bottiglia vuota, tappo incluso (tara), viene designata con il valore di pesatura m_0 .

3.4 La densità ρ_E del prodotto da misurare può essere determinata in seguito mediante la formula seguente (Dichtebestimmung bei flüssigen, pastösen und pulvrigen Erzeugnissen [Determinazione della densità di prodotti liquidi, pastosi e in polvere], T. Schade e H. Luy, Behr's Verlag 2008):

$$\rho_E = \frac{m_E - m_0}{m_W - m_0} \cdot (\rho_W - \rho_L) + \rho_L$$

Utilizzando i seguenti valori per la densità dell'acqua distillata ρ_W a 20 °C di 0,9982 g/ml e la densità dell'aria ρ_L di 0,0012 g/ml si ottiene la seguente formula semplificata per la densità desiderata ρ_E del prodotto:

$$\rho_E = \frac{m_E - m_0}{m_W - m_0} \cdot (0,997 \text{ g/ml}) + 0,0012 \text{ g/ml}$$

3.5 Il volume desiderato del prodotto V_E si calcola ora nel modo seguente:

$$V_E = \frac{m_E - m_0}{\rho_E - \rho_L}$$

3.6 Un'altra possibilità per determinare ρ_E consiste nel misurarlo mediante un dispositivo idoneo, ad esempio un densimetro elettronico per bevande gassate. Il METAS dispone di tale strumento e organizza ogni anno diverse campagne di misurazione per gli uffici di verifica.

4 Procedura per il controllo del contenuto effettivo di prodotti pastosi dichiarati in unità di volume.

4.1 Nel caso di prodotti pastosi come dentifrici, creme, vernici o lacche viscosi, dichiarati in unità di volume (ml, l), la densità può essere determinata con un picnometro. I picnometri sono recipienti di vetro o metallo con un volume precisamente definito. In generale vengono utilizzati picnometri di metallo con un volume di 50 o 100 ml, che devono esibire una calibrazione valida.



4.2 L'introduzione del prodotto avviene preferibilmente con l'ausilio di una spatola. Il coperchio e il lato esterno del recipiente devono rimanere puliti. In particolare, quando si applica il coperchio e in caso di un'eventuale fuoriuscita del prodotto attraverso l'apertura bisogna fare in modo che il lato esterno del coperchio rimanga pulito.

4.3 La densità ρ_E del prodotto da misurare viene determinata mediante la seguente formula:

$$\rho_E = \frac{m_1 - m_2}{V_0} \left(1 - \frac{\rho_L}{\rho_k} \right) + \rho_L$$

m_1 : valore di pesatura del picnometro riempito con il prodotto con coperchio (valore lordo)

m_2 : valore di pesatura del picnometro vuoto con coperchio (tara)

V_0 : volume del picnometro in base al certificato valido di calibrazione.

ρ_L : densità dell'aria con 0,0012 g/ml

ρ_k : densità convenzionale con 8 g/ml

Nota: nella maggior parte dei casi nella formula summenzionata il valore ρ_L ρ_k è trascurabile.

5. Partite non conformi di imballaggi preconfezionati o di bottiglie impiegate come recipienti di misura

5.1 Se viene riscontrata una non conformità, il competente ufficio di verifica informa per iscritto la persona responsabile di questa constatazione e delle misure proposte (art. 35 cpv. 4 OIQ).

5.2 Se una partita controllata non è conforme, viene riscosso un emolumento per il controllo (art. 37 OIQ e art. 2 cpv. 1 lett. d OEm-V) in base al tempo impiegato per il lavoro (art. 3 OEm-V).

5.3 Entro sei mesi presso la stessa persona responsabile si deve controllare un'altra partita, se possibile dello stesso prodotto ed alle stesse condizioni (cfr. allegato 3 punto 17 OIQ).

5.4 L'articolo 21 LMetr prevede multe per la violazione delle prescrizioni sull'indicazione della quantità. Esse sono pronunciate dalle autorità penali a seguito di denuncia.

Art. 36 Controlli presso i punti di vendita pubblici

Le autorità d'esecuzione controllano per campionamento, presso i punti di vendita pubblici, che:

- a) la vendita di merce sfusa sia conforme alle disposizioni dell'OIQ. In particolare controllano che nella determinazione della quantità siano adempiuti i requisiti degli articoli 1–4 OIQ-DFGP, che gli strumenti usati per misurare le merci soddisfino i requisiti dell'articolo 5 OIQ e che la vendita di merci parzialmente imballate sia effettuata correttamente secondo l'articolo 6 OIQ;
- b) che gli imballaggi preconfezionati rechino le scritte previste dall'articolo 11 OIQ e che le indicazioni di quantità siano corrette secondo gli articoli 4 e 10 OIQ.

Art. 37 Emolumenti

Nessuna direttiva

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 38–39

Nessuna direttiva.

Art. 40 Disposizioni transitorie

Per la vendita di merce sfusa alle bancarelle del mercato e presso fattorie senza bilance con la funzione tara, dal 1° gennaio 2018 l'utilizzatore deve provvedere affinché il peso dell'imballaggio sia detratto dal peso della merce.

Art. 41 Entrata in vigore

Nessuna direttiva.

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

Sono pubblicate sul sito web del METAS.

Wabern, 11 novembre 2013

Istituto federale di metrologia METAS

Dott. Christian Bock

Direttore

Le presenti disposizioni vengono di regola riesaminate annualmente e all'occorrenza modificate mediante decisione della direzione del METAS. Nella tabella seguente sono elencate le date della decisione e dell'entrata in vigore per tutte le modifiche. L'ultima decisione elencata nella tabella corrisponde al presente documento.

Decisione delle modifiche	Entrata in vigore delle modifiche
24 novembre 2014	1° gennaio 2015
9 novembre 2015	1° gennaio 2016
31 ottobre 2016	1° gennaio 2017
6 novembre 2017	1° gennaio 2018
18 novembre 2019	1° gennaio 2020
7 giugno 2021	1° luglio 2021
14 ottobre 2024	1° gennaio 2025

Allegato

Controllo ufficiale di imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale (allegato 3 OIQ)

1 Scarto tipo e valore medio (punto 11 allegato 3 OIQ)

Per il calcolo dello scarto tipo e del valore medio si utilizzano le seguenti formule.

– scarto tipo:

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

– valore medio:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} (x_1 + x_2 + \dots + x_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

2 Determinazione della tara media (punto 15 allegato 3 OIQ; OIML R 87 allegato B)

2.1 Per determinare il contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati, il peso della tara viene determinato in anticipo. A tal fine viene utilizzato materiale da imballaggio inutilizzato dello stesso tipo di quello utilizzato per la produzione di imballaggi preconfezionati.

2.2. Si deve selezionare un campione casuale di 25 materiali d'imballaggio. Si deve determinare il valore medio di 10 dei 25 materiali d'imballaggio selezionati.

a. Se il valore medio dei 10 campioni di tara (materiale d'imballaggio) è pari o inferiore al 10 per cento della quantità nominale Q_n , questo valore medio è utilizzato per determinare la quantità effettiva della merce negli imballaggi preconfezionati.

b. Se il valore medio dei 10 campioni di tara è superiore al 10 per cento della quantità nominale Q_n , si deve determinare lo scarto tipo s dei pesi di questi 10 campioni di tara.

c. Se il valore medio dei 10 campioni di tara è superiore al 10 per cento della quantità nominale Q_n e lo scarto tipo s è pari o inferiore a 0,25 volte lo scarto per difetto tollerato T , i restanti 15 campioni di materiale d'imballaggio devono essere utilizzati e pesati. La media combinata dei 25 campioni (materiale d'imballaggio) deve quindi essere determinata al fine di determinare la quantità effettiva della merce negli imballaggi preconfezionati.

2.3 Se il valore medio dei 10 campioni di tara è superiore al 10 per cento della quantità nominale Q_n e lo scarto tipo s è superiore a 0,25 volte lo scarto per difetto tollerato T , ciò significa che il valore medio non può essere utilizzato ed è necessario determinare e tenere conto di ogni singolo pacchetto vuoto (test distruttivo).

Elenco delle abbreviazioni

RS	Raccolta sistematica del diritto federale
Ordinanza sulle indicazioni di quantità (OIQ)	Ordinanza del 5 settembre 2012 sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (RS 941.204)
OIQ-DFGP	Ordinanza del DFGP del 10 settembre 2012 sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (RS 941.204.1)
Legge sulla metrologia (LMetr)	Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (RS 941.20)
Ordinanza sugli strumenti di misurazione (OStrM)	Ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (RS 941.210)
Ordinanza sulle unità	Ordinanza sulle unità del 23 novembre 1994 (RS 941.202)
Ordinanza sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr)	Ordinanza del 7 dicembre 2012 sulle competenze in materia di metrologia (RS 941.206)
Ordinanza sugli emolumenti di verifica (OEm-V)	Ordinanza del 23 novembre 2005 sugli emolumenti di verifica (RS 941.298.1)
Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (OSPNA)	Ordinanza del DFGP del 16 aprile 2004 sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (RS 941.213)
Ordinanza del DFGP sulle misure di volume	Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sulle misure di volume (RS 941.211)
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della lunghezza	Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misurazione della lunghezza (RS 941.201)
Ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP)	Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (RS 942.211)
Direttiva 76/211/CEE	Direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1976 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al condizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati
Regolamento (CE) n. 1223/2009	Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici
Direttiva 2007/45/CE	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 , che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati,

	abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio
Direttiva 75/107/CEE	Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1974 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura
Regolamento (UE) n. 1169/2011	Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione
OIML	Organisation Internationale de Métrologie Légale (https://www.oiml.org/fr)
OIML R 51	Raccomandazione dell'OIML: Automatic catchweighing instruments (testo inglese)
OIML R 61	Raccomandazione dell'OIML: Automatic gravimetric filling instruments (testo inglese) – Edition 2017
OIML R 79	Raccomandazione dell'OIML: Labeling requirements for prepackages (testo inglese)
OIML R 87	Raccomandazione dell'OIML: Quantité de produit dans les préemballages (testo francese ; testo inglese) – Edition 2016
CODEX STAN 1-1985	Codex Alimentarius: Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (testo francese ; testo inglese)
WELMEC	European Cooperation in Legal Metrology (http://www.welmec.org/)
WELMEC Guide 6.0	Introduction to WELMEC documents on prepackages (testo inglese)
WELMEC Guide 6.4	Guide for packers and importers of e-marked prepacked products (testo inglese) 2015
WELMEC Guide 6.5	Guidance on Controls by Competent Departments on "e" marked Prepackages (inglese Text) – Issue 2, February 2012
WELMEC Guide 6.8	Drained Weight, Guide on the Verification of Drained Weight, Drained Washed Weight and Deglazed Weight (testo inglese) – Issue 3, September

	2020
WELMEC Guide 6.11	Information on Prepackages whose Quantity Changes after Packing (testo inglese)
WELMEC Guide 6.13	Guide on Compliance of Imported e-marked Pre-packages (testo inglese) – Issue 1, November 2017
WELMEC Guide 6.14	Guidance and Information on Units of Weight or Volume used on Prepackages (testo inglese) – 2018